


BV Italia

Components for Refrigeration



Direttive Europee

Direttive Europee

**CAMPO DI APPLICAZIONE IN ACCORDO CON LE DIRETTIVE EUROPEE
APPLICAZIONE DIRETTIVA 2011/65/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO SULLA RESTRIZIONE D'USO
DI DETERMINATE SOSTANZE PERICOLOSE NELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED
ELETTRONICHE**

La Direttiva meglio conosciuta come Direttiva RoHS 2 o RoHS-Recast (Restriction of Hazardous Substances) mira a proibire o limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche ed al recupero e smaltimento corretto ecologicamente dei loro rifiuti.

Le disposizioni della RoHS 2 trovano applicazione nelle AEE (Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) che rientrano nelle categorie 1,2,3,4,5,6,7,10,11 tutte elencate nell'allegato 1 della stessa Direttiva . Le apparecchiature appartenenti alle cat.1 – “Grandi elettrodomestici” 1 10 – “Distributori Automatici” sono dettagliate nell'allegato 2 nel quale sono presenti fra l'altro:

- Grandi apparecchi di refrigerazione
- Congelatori
- Frigoriferi
- Apparecchi per il condizionamento
- Distributori di bevande calde, fredde, lattine e bottiglie
- Grandi elettrodomestici per la refrigerazione, la conservazione ed il deposito degli alimenti
- Apparecchiature per la ventilazione, estrazione dell'aria e il condizionamento

L'art.4 della RoHS 2 prevede che le AEE immesse sul mercato non contengano le sostanze elencate nell'allegato 2 e cioè:

· Piombo	(0,1%)
· Mercurio	(0,1%)
· Cadmio	(0,01%)
· Cromo esavalente	(0,1%)
· Bifenili polibromurati	(0,1%)
· Etere di difenile polibromurato	(0,1%),

mentre l'allegato 3 prevede diverse esenzioni sulle restrizioni all'uso indicate nell'articolo 4 fra cui alcune sono di particolare interesse per il settore della refrigerazione e del condizionamento:

- Piombo come elemento di lega nell'acciaio contenente fino a 0,35% di piombo in peso, alluminio contenente fino a 0,4% di piombo in peso e leghe di rame contenenti fino al 4% di piombo in peso.
- Cromo esavalente come agente anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento di acciaio di carbonio nei frigoriferi ad assorbimento.

GS S.r.l., congiuntamente con i propri fornitori, ha avviato una indagine accurata allo scopo di individuare la presenza o meno delle sostanze pericolose sopra indicate sia nei prodotti che nei processi produttivi. Alla fine di questo percorso, iniziato con il recepimento della Direttiva da parte dello Stato Italiano (Decreto N°93 del 25/02/2000), GS S.r.l. è in condizione di dichiarare che tutti i prodotti che fornisce ai propri clienti, sono conformi alle restrizioni dell'uso di determinate sostanze pericolose

Nello specifico i prodotti di **GS S.r.l.**:

1. Non contengono mercurio, cadmio, cromo esavalente, bifenili polibromurati, etere di difenile polibromurati;
2. Contengono piombo come elemento di lega nell'acciaio, nell'alluminio, e nelle leghe di rame, entro i limiti di accettabilità previsti nell'allegato della Direttiva RoHS 2.

Inoltre GS S.r.l. informa che tutti i prodotti forniti ai propri clienti, in quanto componenti utilizzati in AEE, non devono:

- essere marcati CE come richiesto nell'art. 15 della Direttiva 2011/65/UE;
- essere accompagnati da una dichiarazione di conformità redatta secondo l'allegato 6 della suddetta Direttiva.

APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO 1907/2006/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO CONCERNENTE LA REGISTRAZIONE, LA VALUTAZIONE, L'AUTORIZZAZIONE E LA RESTRIZIONE DELLE SOSTANZE CHIMICHE

Il regolamento Europeo 1907/2006/CE , meglio noto con l'acronimo REACH (Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals) , stabilisce l'obbligatorietà della registrazione, della valutazione, dell'autorizzazione e della restrizione delle sostanze chimiche.

Tale Regolamento richiede la pre-registrazione e la registrazione delle sostanze chimiche prodotte o importate in Europa, presso l'Agenzia europea per le sostanze chimiche (European Chemicals Agency – ECHA).

GS S.r.l., in conformità al regolamento REACH, ha avviato ,dalla sua entrata in vigore (1 Giugno 2007), una serie di verifiche per approfondire i contenuti e le finalità della nuova legislazione con lo scopo di definire i ruoli specifici lungo la catena di approvvigionamento e gli eventuali obblighi a cui adempiere.

Poiché **GS S.r.l.** non è un “fabbricante” o un “importatore” di sostanze chimiche, non è tenuta ad ottemperare gli obblighi di pre-registrazione e/o di registrazione.

Inoltre, non essendo un “fabbricante” o un “importatore” di preparati chimici, non è tenuta a dare informazioni alla propria clientela sulla registrazione delle sostanze contenute in essi né informazioni sulla sicurezza.

Infinie **GS S.r.l.** , non essendo un “fabbricante” o un “importatore” di articoli che rilasciano sostanze in condizioni di uso normale o ragionevolmente prevedibili (Art.7.1 del REACH), non è tenuta ad ottemperare agli obblighi di pre-registrazione e/o di registrazione.

GS S.r.l. , nei confronti dei propri fornitori, è un “utilizzatore a valle” di preparati, sostanze, articoli utilizzati nei propri processi produttivi ed ha per questo avviato presso tutti i fornitori una azione specifica per raccogliere tutte le informazioni al fine di verificare:

- Siano a conoscenza dei contenuti e delle finalità del regolamento REACH
- Si siano attivati per adempiere agli obblighi di loro competenza.
- Assicurino la continuità delle loro forniture per il futuro.

GS S.r.l., nei confronti dei propri clienti, è un “fabbricante” ed in tale ruolo è impegnata a verificare, con costanza nel tempo, che nei suoi prodotti:

- non siano utilizzate in modo non conforme alla restrizione di sostanze soggette alle restrizioni di cui all'allegato XVII, secondo quanto previsto dall'art.67 del REACH.
- non siano presenti in concentrazioni superiori allo 0,1% peso/peso le sostanze estremamente problematiche meglio note con l'acronimo di SVHC (Substance of Very High Concern) elencate nella Candidate List dell'allegato XIV e contemporaneamente soddisfatte tutte le condizioni elencate nell'art.7.2 del REACH.

Qualora si verificassero queste eventualità, **GS S.r.l.** si impegna ad informare con tempestività tutti i clienti dando comunicazioni sufficienti e necessari per l'uso in sicurezza secondo quanto previsto dall'art. 33 del REACH.

APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 97/23/C E DEL PARLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI ATTREZZATURE A PRESSIONE

La Direttiva 97/23/CE (PED) si applica alla progettazione, fabbricazione e valutazione di conformità delle attrezzature a pressione e degli insiemi con una pressione massima ammissibile "PS" superiore a 0,5 Bar, con esclusione dei casi elencati nell'Art.1 paragrafo 3 della medesima Direttiva.

La PED è stata recepita dal Governo Italiano con Decreto Legislativo N° 93 del 25/02/2000 ed è entrata in vigore il 18/04/2000.

Di seguito vengono riportate alcune definizioni riprese dalla Direttiva PED:

- **Attrezzature a pressione:** recipienti, tubazioni, accessori di sicurezza ed accessori a pressione.
- **Tubazioni:** componenti di una condotta destinati al trasporto di fluidi allorché siano collegati al fine di essere inseriti in un sistema a pressione.
- **Accessori di sicurezza:** dispositivi destinati alla protezione degli apparecchi a pressione contro il superamento dei limiti ammessi.
- **Accessori di pressione:** dispositivi aventi funzione di servizio ed i cui alloggiamenti sono sottoposti a pressione (solenoidi, rubinetti, indicatori)
- **Insiemi:** attrezzature a pressione assiemate da un costruttore per costituire un tutto integrato e funzionante.
- **Pressione massima ammissibile (PS):** pressione massima per la quale l'attrezzatura è progettata e specificata dal costruttore.
- **Temperatura minima/massima ammissibile (TS):** temperatura minima/massima per la quale l'attrezzatura è progettata e specificata dal costruttore.
- **Volume (V):** volume interno di una camera compreso il volume dei raccordi alla prima connessione ed escluso il volume degli elementi interni permanenti.
- **Dimensione nominale (DN):** designazione numerica della dimensione comune a tutti i componenti il sistema di tubazioni.
- **Fluidi:** gas, liquidi e vapori allo stato puro e loro miscele.

Nell'art.3 e nell'allegato II della Direttiva tutte le attrezzature a pressione sono classificate in categorie di rischio crescente dalla I alla IV in funzione di:

- Stato del fluido contenuto
- Classe di pericolosità del fluido contenuto
- Tipo di attrezzatura
- Dimensione e potenziale energetico, V, DN, PS x V, PS x DN

e devono soddisfare i Requisiti Essenziali di Sicurezza stabiliti nell'allegato I della Direttiva PED.

Tutte le attrezzature a pressione aventi caratteristiche inferiori o pari ai limiti fissati ai punti 1.1, 1.2 e 1.3 e al punto 2 dell'art. 3, non devono soddisfare i requisiti Essenziali di Sicurezza stabiliti nell'allegato I, ma devono essere progettati e fabbricati secondo una corretta prassi in uso in uno degli Stati membri. Tali attrezzature non devono recare la marcatura CE.

L'art.9 della Direttiva PED classifica i fluidi, in base alla loro pericolosità, in due gruppi:

- Gruppo 1: comprende fluidi pericolosi che vengono intesi come le sostanze o i preparati definiti dall'art.2 della Direttiva 67/548/CEE del 27 giugno 1967 e successivi emendamenti.

Nel Gruppo 1 sono compresi i fluidi:

- ◆ Esplosivi
- ◆ Estremamente infiammabili
- ◆ Facilmente infiammabili
- ◆ Infiammabili
- ◆ Altamente tossivi
- ◆ Tossici
- ◆ Comburenti

- Gruppo 2: comprende tutti gli altri fluidi non elencati nel Gruppo 1.

GS S.r.l. dichiara che i prodotti elencati in catalogo sono adatti all'impiego con i fluidi refrigeranti appartenenti al Gruppo 2, al quale appartengono tutti quelli elencati e classificati in A 1 Annex E nella norma 3768-1:2008.

Giova ricordare che nella norma citata sono presenti i noti: R12; R22; R134A; R404A; R407C; R410C; R502; R507.

BVB Italia
Components for Refrigeration

è un marchio commerciale di



Sede Legale, Amministrativa e Operativa

Zona Industriale Miralbello s/n
61047 San Lorenzo in Campo (PU) Italy

Tel. +39 0721 774128

Fax. +39 0721 774917

e-mail: info@gs-srl.eu

e-mail: info@bvbitalia.com

www.bvbitalia.com

